

(N. 2628)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla VII Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati  
nella seduta del 15 ottobre 1952 (V. Stampato N. 2899)

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

(ALDISIO)

di concerto col Ministro *ad interim* del Tesoro

(PELLA)

e col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(FANFANI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 23 OTTOBRE 1952

Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a concedere sussidi per il ripristino di argini golenali danneggiati o distrutti in conseguenza delle piene del 1951 del Po ed affluenti.

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere sussidi in ragione del 40 per cento delle spese occorrenti per interclusioni di rotte e riparazioni di argini golenali danneggiati o distrutti in conseguenza delle piene del novembre e dicembre 1951 del Po ed affluenti.

La misura dei sussidi può essere elevata al 50 per cento qualora, nel ripristinare gli argini, si costruiscano — secondo indicazioni date dall'Ufficio del Genio civile — chiaviche od altri manufatti idonei a permettere l'allagamento, in caso di piena, delle zone retrostanti.

#### Art. 2.

Per la concessione dei sussidi di cui al precedente articolo 1 è autorizzata, per l'esercizio 1952-53, la spesa di lire 500.000.000, da iscri-

versi nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio medesimo.

Le somme eventualmente non utilizzate nell'esercizio 1952-53 potranno essere utilizzate nell'esercizio successivo.

#### Art. 3.

La concessione dei sussidi di cui all'articolo 1 è fatta, senza limiti d'importo, per lavori da eseguirsi o in corso di esecuzione, od eseguiti successivamente al verificarsi delle alluvioni e prima dell'entrata in vigore della presente legge, con decreti del Presidente del Magistrato alle acque ovvero, su parere del Circolo superiore d'ispezione per il Po, con decreti dei Provveditori regionali alle opere pubbliche.

Le domande di concessione devono essere presentate agli Uffici del Genio civile, corredate della perizia della spesa strettamente necessaria.

Per i lavori già eseguiti ovvero in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge la concessione del sussidio è subordinata all'accertamento, da parte del Genio civile, delle opere già eseguite o tuttora in corso nonchè della ammissibilità delle medesime.

Gli argini golenali devono, di massima, essere riparati e ristabiliti nelle condizioni preesistenti e, comunque, ad altezza che, caso per caso,

verrà stabilita dai competenti organi tecnici del Ministero dei lavori pubblici.

Il sussidio è pagato in base a certificato di « nulla osta » dell'Ufficio del Genio civile il quale, in relazione al progresso dei lavori, determina ciascuna rata nella metà di quella che spetterebbe al sussidiato. L'altra metà è corrisposta a lavori ultimati, dopo accertata la regolare esecuzione dallo stesso Ufficio, purchè l'ultimazione avvenga entro il termine stabilito nel decreto di concessione del sussidio.

#### Art. 4.

Alla copertura dell'onere di lire 500.000.000 derivante dalla applicazione della presente legge si provvede con corrispondente aliquota del ricavo del prestito di cui alla legge 14 dicembre 1951, n. 1325, sulla emissione dei buoni del Tesoro novennali a premio con scadenza 1° gennaio 1961.

#### Art. 5.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

*Il Presidente della Camera dei deputati*  
GRONCHI.